

## **TI\_GERICHTE 11.2004.25 vom 22. Dezember 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-12-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.25)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.25 du 22 décembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.25 del 22 dicembre 2009

### **Regeste**

Curatela: approvazione dell'inventario iniziale, dei rendiconti e compenso del curatore

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

ha trasmesso inoltre, il 6 maggio 2004, copia delle osservazioni presentate il 12 maggio 2003 dal curatore all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che già si trovano nell'incarto dell'Autorità medesima (doc. 3 e 6). b) Nelle proprie osservazioni del 9 aprile 2004 AO 1 postulava l'audizione del dott. \_\_\_\_\_, medico psichiatra, facendo valere che tale richiesta di prova era stata trascurata, l'Autorità di vigilanza essendosi limitata a interpellare il testimone per telefono. La questione è che – come indica l'interessato medesimo (memoriale citato, pag. 9 a metà) – il dott. \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto riferire sulle condizioni di salute di AO 1 e sui difficili rapporti con alcuni suoi parenti, aspetti che – come si vedrà in appresso (consid. 4) – non sono di rilievo ai fini del giudizio. c) L'avv. AP 1 sollecita a sua volta il richiamo dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza sulle tutele degli incarti relativi alle misure istituite in favore di AO 1, come pure il richiamo dalla Camera dei ricorsi penali degli atti inerenti alle procedure avviate dal medesimo (memoriale, pag. 8), atti che dimostrerebbero una personalità del curatelato “assai incline, eufemisticamente, a difendere a oltranza i propri diritti” (appello, pag.

#### **E. 5**

L'appellante sostiene che il curatore ha assunto il mandato “in modo completamente illegale e non onesto”, sapendo – per essere stato suo patrocinatore in una causa creditoria da lui promossa per ragioni ereditarie – ch'egli non necessitava di alcuna misura di tutela. Fa valere che il curatore gli aveva addirittura consigliato di non ricorrere contro la decisione adottata nei suoi confronti, tradendo così il proprio interesse ad assumere l'incarico. Soggiunge di non essere stato prontamente messo al corrente dell'incasso di metà della somma ottenuta in esito alla menzionata causa civile, si duole che tali averi siano stati collocati senza consultarlo e tenendolo all'oscuro della sua situazione patrimoniale, ciò che – di fatto – gli ha impedito di presentare la dichiarazione d'imposta 2003A. Rimprovera inoltre al curatore di avere disdetto la sua casella postale e di avergli trasmesso la corrispondenza con grave ritardo e solo dopo continue insistenze. Il curatore obietta, dal canto suo, che il curatelato rifiutava qualsiasi collaborazione e per quanto lo concerne respinge ogni addebito, sottolineando di avere curato con diligenza gli interessi del pupillo e precisando che il ritiro diretto della corrispondenza è stato un provvedimento provvisorio ma necessario, l'interessato trascurando di eseguire i pagamenti. Come il curatore, il cui incarico si è estinto al più tardi con il passaggio in giudicato della sentenza emessa da questa Camera il 27 novembre 2002, possa essere considerato responsabile dei ritardi con cui l'appellante ha presentato la dichiarazione d'imposta 2003A non è dato di comprendere.

Nulla impediva all'appellante, invero, di chiedere i documenti necessari direttamente ai suoi debitori e agli istituti di credito. La relativa documentazione prodotta in questa sede è pertanto senza rilievo ai fini del giudizio. Certo, l'art. 409 cpv. 1 CC dispone che il tutore deve, se possibile, sollecitare l'avviso al tutelato prima di prendere una decisione sugli affari importanti, fermo restando che l'opinione del pupillo non lo vincola ( Leuba in: Basler Kommentar, ZGB I, 3<sup>a</sup> edizione, n. 7 ad art. 409). E la norma si applica anche in caso di curatela amministrativa ( Leuba , op. cit., n. 2 ad art. 409 CC). Non fa dubbio nemmeno che l'incasso di crediti per oltre fr. 840 000.– e il relativo collocamento costituissero un affare importante, così come non secondaria era la modifica del recapito postale del curatelato, per quanto opportuna fosse. Sta di fatto che, una volta ancora, non è dato di capire in che modo le pretese mancanze del curatore nella gestione della curatela possano avere influito sull'allestimento e l'approvazione dell'inventario iniziale e dei rendiconti per gli anni 2001 e 2002. In proposito l'appello si rivela nuovamente fuori tema.

## **E. 6**

L'appellante nega che il curatore abbia tentato invano di coinvolgerlo nella stesura dell'inventario e dei rendiconti. Chiede anzi i “necessari ragguagli sulle diverse poste dell'inventario iniziale”, facendo valere che mancano giustificativi, che lui e il suo patrocinatore hanno potuto esaminare i rendiconti 2001 e 2002 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele solo di recente e in modo sommario, onde l'impossibilità per lui di sottoscriverli. Precisa che nel carteggio non figurano le note d'onorario emesse AP 1 per le prestazioni fornite nell'ambito della nota causa civile, ciò che gli impedisce di esprimersi al riguardo. Il curatore ribadisce, nelle sue osservazioni, l'assoluta impossibilità di collaborare con il curatelato e sottolinea che prima della loro approvazione gli atti in questione erano stati inviati dalla Commissione tutoria regionale al patrocinatore del curatelato, il quale li ha ritornati senza formulare osservazioni, ma anche senza la firma del proprio assistito. a) Secondo l'art. 398 CC il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro dell'autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi (cpv. 1). Il tutelato capace di discernimento dev'essere, ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell'inventario (cpv. 2). L'art. 413 CC prevede altresì che il tutore deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2). Il tutelato che ha compiuto i sedici anni dev'essere presente, se possibile, alla resa dei conti (cpv. 3). Tali disposizioni si applicano per analogia anche alla curatela (art. 367 cpv. 3 CC; Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 367 CC). Sul piano cantonale, competente per partecipare alla compilazione dell'inventario e alla sua approvazione, come pure per approvare i rapporti morali e i rendiconti finanziari è la Commissione tutoria regionale (art. 7 lett. c e d del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2.1]). Gli art. 20 segg. del regolamento ne precisano i modi, prescrivendo in particolare che il tutore e il curatore devono sottoporre i rapporti al pupillo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Qualora ciò non sia possibile, essi ne danno motivazione e la Commissione tutoria regionale ne prende atto a verbale (art. 24 cpv. 2). b) Le norme testé accennate non impediscono – con ogni evidenza – di rinunciare alla consultazione del curatelato ove questa non abbia senso (v. anche Guler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 398 e n. 13 ad art. 413 CC). Ciò non esonera il curatore tuttavia dall'intraprendere ogni ragionevole tentativo e, soprattutto, dal rispettare l'art. 24 cpv. 2 del citato regolamento (che in concreto è stato disatteso). Sta di fatto che, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza, prima di approvare l'inventario iniziale e i rendiconti la

Commissione tutoria regionale ha sottoposto nel caso specifico conteggi e documenti giustificativi all'\_\_\_\_\_, patrocinatore del curatelato, il quale non ha mosso obiezioni (cfr. anche doc. 5, pag. 2 in basso). I giustificativi dei rendiconti figurano inoltre agli atti trasmessi dalla Commissione tutoria all'Autorità di vigilanza in seguito ai ricorsi contro le sue due decisioni del 15 aprile 2003 (doc. 5, pag. 3 in fondo), mentre quelli dell'inventario iniziale si trovano – secondo il curatore – fra la documentazione allegata al rendiconto del 2001 (doc. 13). L'appellante medesimo riconosce poi di avere personalmente consultato, seppur sommariamente, tale documentazione (ap pello, pag. 10 verso il basso). In simili circostanze un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe sanata. c) Il problema è che gli atti esibiti dal curatore alla Commissione tutoria regionale, e trasmessi all'Autorità di vigilanza, non sono completi. Nella misura in cui l'appellante si limitava a contestazioni generiche (doc. 1, pag. 3 n. 6 e doc. 4, pag. 4 n. 7), l'Autorità di vigilanza non era tenuta invero a riesaminare tutti i conteggi e la documentazione prodotta. In questa sede, però, l'appellante si duole che agli atti non figurano le note d'onorario emesse dall'AP 1 per le prestazioni fornite nella nota causa civile. L'allegazione è nuova, ma ricevibile in virtù dell'art. 424 a cpv. 2 CPC. Ora, nell'inventario iniziale si riscontrano tra i passivi gli importi di fr. 100 242.75, fr. 3376.15 e fr. 3561.30 sotto le diciture “Studio legale e notarile \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – inc. 12341D”, rispettivamente “inc. 12341E” e “inc. 12341F” (doc. 8). Il curatore pretende che i giustificativi dell'inventario si trovino fra quelli del rendiconto 2001 (doc. 13). Tale rendiconto (doc. 9) riporta un'uscita complessiva di fr. 186 093.30 per il risanamento della situazione debitoria del curatelato, attuato con fondi a lui pervenuti dalla nota vertenza ereditaria e versati sul conto clienti dello studio legale (pag. 3 in basso e pag. 9). Nella documentazione del fascicolo “conto clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001” v'è in effetti un avviso di addebito del 25 maggio 2001 relativo, fra l'altro, a un pagamento di fr. 106 080.20 in favore di “Studio legale e notarile, \_\_\_\_\_”, ma tale addebito non è confortato da giustificativo alcuno. Come la Commissione tutoria regionale abbia potuto approvare un rendiconto in cui figurava un'uscita di tale entità e natura senza l'appoggio di un attestato che permettesse di verificarne la causa non è dato di sapere. Tanto meno ove si pensi che in caso di pagamenti al curatore si impone particolare cautela, potendosi prospettare una collisione d'interessi (Langenegger, op. cit., n. 25 ad art. 392 CC). Su questo punto l'appello appare dunque provvisto di buon diritto.

## **E. 7**

Le circostanze descritte obbligano questa Camera a verificare le poste contestate, tenendo presente che il potere d'esame dell'autorità tutoria nella procedura di approvazione dell'inventario e dei rendiconti è limitato, sotto l'aspetto formale, alla verifica della corretta tenuta dei conti e, sotto l'aspetto sostanziale, a una valutazione circa l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dal curatore alla luce degli art. 399–402 CC (Egger, op. cit., n. 23 ad art. 413 CC). a) Le parcelle del legale relative alla nota causa ereditaria sono state oggetto di una procedura davanti al Consiglio di moderazione, che con sentenza del 26 giugno 2007 le ha tassate in complessivi fr. 47 295.– di onorari e fr. 1214.40 di spese, più l'IVA (inc. 19.2006.3). Esse sono note pertanto a questa Camera (doc. N e P prodotti con istanza del 18 luglio 2005 nell'inc. 90/2005 della Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati e doc. 14 prodotto con le osservazioni del 21 marzo 2006 nell'inc. 19.2006.3). In simili condizioni l'inventario iniziale (doc. 8), composto di attivi per fr. 1 057 725.05 e passivi per fr. 187 259.95 (onde una sostanza netta di fr. 870 465.10), dev'essere munito della menzione che l'importo di fr. 100 242.75 inserito fra i passivi sotto la dicitura “Studio legale e notarile \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – inc. 12341D” è contestato (art. 22 cpv. 3 del

regolamento, per analogia; I CCA, sentenza inc. 11.2005.106 del 30 gennaio 2008, consid. 6d). b) Anche il rendiconto finanziario del 2001 (doc. 9) dev'essere rettificato, dato che il pagamento di fr. 106 080.20 eseguito il 25 maggio 2001 in favore di AP 1 (fascicolo "con to clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001") è riconosciuto unicamente per complessivi fr. 59 133.55, ossia fr. 3376.15 a saldo della parcella per la pratica n. 12341E, fr. 3561.30 a saldo della parcella per la pratica n. 12341F (entrambe rimaste incontestate) e, in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di moderazione, fr. 52 196.10 a saldo della parcella per la pratica n. 12341D (fr. 47 295.– di onorario, fr. 1214.40 di spese e fr. 3686.70 di IVA al 7.6%). Le uscite per "risanamento situazione debitoria" vanno di conseguenza ridotte da fr. 186 093.30 a fr. 139 146.65, sicché il disavanzo d'esercizio diminuisce da fr. 234 367.65 a fr. 187 421.–. Quanto alla situazione patrimoniale il 31 dicembre 2001, fra gli attivi occorre inserire un credito di fr. 46 946.65 verso AP 1, corrispondente alla quota del pagamento di fr. 106 080.20 non riconosciuta, di modo che la sostanza netta va portata il 31 dicembre 2001 a fr. 862 292.70. È appena il caso di rilevare che gli attivi al 1° gennaio 2001 di fr. 1 052 793.75 non sono stati contestati, sebbene non corrispondano all'importo di fr. 1 057 725.05 che figura nell'inventario iniziale. Circa la correzione per la differenza sul patrimonio effettivo alla fine dell'esercizio, a sua volta incontestata, essa ammonta in realtà a fr. 3080.50. Riassumendo, si ha la seguente situazione contabile: Rendiconto 2001 A.

Conto d'esercizio Entrate d'esercizio	fr. 57 208.20	Utili	
patrimoniali		fr. 230.80	Uscite
d'esercizio	fr. – 244 860.—	Perdite patrimoniali	
	fr. — Disavanzo		fr. – 187 421.—
B. Conto patrimoniale Attivi secondo l'inventario iniziale			fr. 1 057 725.05
Correzione per differenza attivi inventario il 1° gennaio 2001	fr. – 4 931.30	Attivi il	
1° gennaio 2001	fr. 1 052 793.75	Disavanzo d'esercizio	fr. – 187 421.—
865 572.75	Correzione per differenza sul patrimonio effettivo		fr. – 3 080.05
Attivi alla fine dell'esercizio	fr. 862 292.70	Situazione patrimoniale 2001	Attivi
1. Immobili		fr. 18 000.—	2. Beni mobili
a) Conti correnti (complessivo)	fr. 47 346.05	b) Titoli e	
valori	fr. 750 000.—	c) Credito verso avv. AP 1	fr. 46
946.65	d) Mobili e oggetti di valore	fr. —	e)
Diversi	fr. —	Totale	
attivo	fr. 862 292.70	Passivi 1. Debiti	
(complessivi)	fr. —	2.	
Diversi	fr. —	Totale	
passivo	fr. —	Sostanza netta alla fine	
dell'esercizio	fr. 862 292.70	c) Sulla base delle citate rettifiche va modificato	
		di conseguenza il rendiconto finanziario 2002 (doc. 10), tenendo conto degli attivi all'inizio	
		dell'esercizio, del credito nei confronti di AP 1 e inserendo un'ulteriore correzione di	
		fr. 8.40 per la differenza sul patrimonio effettivo alla fine dell'esercizio. Ne risulta la	
		situazione contabile seguente: Rendiconto 2002 A. Conto d'esercizio Entrate d'esercizio	
	fr. 63 203.05	Utili patrimoniali	
	fr. —	Uscite d'esercizio	
fr. – 196 958.90	Perdite patrimoniali		fr. —
Disavanzo		fr. – 133 755.85	B. Conto patrimoniale
Attivi il 1° gennaio 2002		fr. 862 292.70	Eccedenza passiva
dell'esercizio	fr. – 133 755.85	fr. 728 536.85	Correzione: differenza sul

patrimonio effettivo	fr.	8.40 Attivi alla fine
dell'esercizio	fr. 728 545.25	Situazione patrimoniale 2002 Attivi
1. Immobili		fr. 18 000.— 2. Beni mobili
a) Conti correnti (complessivi)	fr. 63 598.60	b) Titoli e
valori	fr. 600 000.—	c) Credito verso avv. AP 1
946.65	d) Mobili e oggetti di valore	fr. 46
Diversi	fr. —.—	e)
attivo		Totale
	fr. 728 545.25	Passivi 1. Debiti (complessivi)
	fr. 4741.10	2.
Diversi	fr. —.—	Totale
passivo	fr. 4741.10	Sostanza netta alla fine
dell'esercizio	fr. 723 804.15	d) L'approvazione dei rendiconti non comporta

il discarico del curatore né influisce sulla responsabilità degli organi di tutela ( Guler, op. cit., n. 14 ad art. 413 CC). L'appellante può ancora contestare quindi i pagamenti eseguiti, chiedere la restituzione dei relativi importi e far valere eventuali danni davanti al giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag. 78 consid. 1 e 2). L'attuale giudizio si fonda inoltre sulla tassazione delle parcelle, ma tali importi non vincolano il giudice civile, nella cui competenza rientrano eventuali litigi fra cliente e avvocato sulla corretta conduzione del mandato (DTF 112 Ia 27 consid. aa; Rep. 1991 pag. 303). Ciò precisato, l'appello merita accoglimento nel senso che l'inventario iniziale e i rendiconti per gli anni 2001 e 2002 sono approvati con le predette rettifiche.

## E. 8

L'appellante chiede infine che la tassa di giustizia, le spese e la mercede del curatore, ridotta a fr. 3220.—, siano poste a carico dello Stato, il quale potrà rivalersi sui responsabili, e pretende la restituzione di fr. 17 000.— da lui depositati presso la Commissione tutoria regionale (appello, pag. 10 a metà). L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato che nella sentenza del 27 novembre 2002 questa Camera aveva sì annullato la curatela, ma che al momento in cui era stata istituita questa si imponeva oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non si ravvisavano gli estremi per derogare all'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, secondo cui i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al di lei sostentamento (decisione impugnata, consid. 4; doc. 7; RDAT I-2003 pag. 185 consid. 6). L'appellante si limita a ribadire, in questa sede, la sua versione dei fatti, denunciando apoditticamente l'illegalità della misura, ma non si confronta neppure da lungi con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si rammenti ad ogni buon conto che, tranne nel caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, la responsabilità dello Stato per danni cagionati da organi di tutela è meramente sussidiaria (art. 427 cpv. 2 CC e art. 50 della legge citata) e che eventuali pretese vanno sottoposte – una volta ancora – al giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag. 78 consid. 1 e 2). Non possono pertanto essere vagliate da questa Camera nell'ambito di un appello contro decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per quel che è dei fr. 17 000.— depositati presso la Commissione tutoria regionale, il rimborso non è stato oggetto di decisione da parte di quest'ultima, né risulta che la questione sia mai stata sottoposta all'autorità tutoria. Spetterà pertanto all'erede del curatelato postulare la restituzione dell'importo residuo, una volta stabilita definitivamente la mercede del curatore, davanti alla Commissione tutoria regionale. II. Sull'appello di AP 1

## **E. 9**

Il curatore sostiene che le sue prestazioni devono essere retribuite sulla base della tariffa applicabile al suo campo d'attività. Fa valere che la professione e la personalità del curatelo imponevano la scelta di un curatore con una formazione specifica, che all'autorità tutoria era nota la figura del pupillo "assai incline, eufemisticamente, a difendere a oltranza i propri diritti" con cause e procedure anche penali, onde la scelta di un professionista in grado di valutare con cognizioni giuridiche le richieste del medesimo, "ivi comprese le minacce di denunce o risarcimenti". Egli soggiunge di aver dovuto affrontare un coacervo di procedure esecutive e di aver dovuto prendere posizione su richieste del curatelo e del suo patrocinatore, sicché per un terzo almeno del tempo egli si è occupato di mansioni giuridiche. In subordine l'appellante sottolinea che la curatela ha comportato anche l'amministrazione di redditi e sostanza, di modo che applicando l'art. 17 cpv. 2 del regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele il suo onorario per il biennio ammonterebbe a fr. 4159.05 oltre le spese e l'IVA (rimaste incontestate), per complessivi fr. 5971.40. Nelle sue osservazioni AO 1 ribadisce, in sintesi, che la mercede del curatore va posta a carico dello Stato in base alle norme sulla responsabilità degli organi di tutela. Egli rimprovera altresì al curatore, già suo patrocinatore nella nota causa civile promossa per ragioni ereditarie, un atteggiamento passivo di fronte al suo ricovero coatto nella Clinica psichiatrica cantonale e alle indebite intromissioni di un medico della clinica nei suoi affari economici, finanziari e legali. L'interessato fa carico poi al curatore di avere tentato di intromettersi nella sua vita privata, di avere offeso sua moglie e di avere denigrato il suo patrocinatore, dolendosi una volta ancora della soppressione della sua casella postale. Sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a un legale dopo avere perduto ogni fiducia nel curatore, che ritiene responsabile dei relativi costi. Ribadisce che le misure tutorie sono state adottate erroneamente e in modo illecito, ripete la versione dei fatti esposta nel suo appello e addebita al curatore errori nella compilazione della dichiarazione d'imposta. Relativamente alla nota d'onorario dal curatore, egli ricorda che le prestazioni svolte in tale ambito non sono soggette all'IVA, osserva che il curatore non poteva delegare l'esecuzione dei suoi compiti a collaboratori e afferma che lo svolgimento dell'incarico non esigeva conoscenze specifiche o particolari capacità professionali. Conclude rilevando che a tutt'oggi il curatore non ha allestito un inventario e rendiconti che possano essere approvati, ha omesso di trasmettergli le note d'onorario relative al patrocinio nella citata causa civile e non gli ha ancora chiarito in modo compiuto l'uso del capitale ricevuto nell'ambito di tale vertenza.

## **E. 10**

L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC). Adita con ricorso, l'Autorità di vigilanza interviene sull'entità dell'ammontare ove riscontri errori oggettivi nella definizione degli importi o accerti un uso difforme dei tassi usualmente applicati per il calcolo (ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). Quanto alla mercede, essa va determinata di caso in caso, secondo le spese e l'impegno del curatore, tenendo conto delle conoscenze necessarie (Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 39 ad art. 417). Ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, il curatore ha diritto a una remunerazione fissata – di massima – in base alla relativa tariffa di categoria, fermo restando che l'autorità tutoria dispone pur sempre di un certo margine d'apprezzamento in base al quale può ridurre l'onorario risultante da quella tariffa (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188). Secondo l'art. 49

della citata legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele i tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione [RL 4.1.2.2.1]). La mercede è fissata dall'autorità di nomina, dietro presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16 cpv. 1 e 2 del regolamento). Se l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% “ se la situazione economica del pupillo lo giustifica ” (art. 18 del regolamento). Negli altri casi è riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui o, in alternativa, se la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o sostanza, annualmente l'1% del reddito lordo del pupillo e il 2 ‰ della sostanza attiva netta, sempre che l'indennità non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2 e 3 del regolamento). Analoga disciplina vigeva secondo il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele in vigore fino al 31 dicembre 2000 (BU 1995 pag. 464), applicabile alle prestazioni svolte fino a tale data.

#### **E. 11**

L'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio (art. 379 cpv. 1 CC). Le disposizioni inerenti alla nomina del tutore (art. 379 segg. CC) sono applicabili anche ai casi di curatela ( Deschenaux/Steinauer , *Personnes physiques et tutelle*, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 423 n. 1132). Fatte salve le cause di esclusione enumerate all'art. 384 CC, l'idoneità va valutata alla luce delle capacità necessarie a svolgere un determinato incarico per una determinata persona secondo le circostanze concrete ( Häfeli in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad art. 379). Fra gli altri criteri, occorre tenere presente anche la formazione, la professione e la posizione sociale ( Häfeli, op. cit., n. 17 ad art. 379 CC), giacché una certa affinità tra curatore e curatelato agevola i contatti reciproci e l'instaurazione di una relazione di fiducia ( Dischler , *Die Wahl des geeigneten Vormunds*, tesi, Friburgo 1984, pag. 98 n. 252). Nel caso specifico la professione del curatelato e la sua forte personalità giustificavano senz'altro la nomina di un avvocato quale curatore, anche solo per agevolare la comunicazione reciproca, visto che la netta opposizione del pupillo a ogni misura tutoria difficilmente avrebbe consentito una relazione di fiducia con un profano. Più discutibile appare la designazione dell'AP 1, il quale, seppure già introdotto presso il curatelato e a conoscenza della nota vertenza civile, doveva ancora essere pagato per le sue prestazioni di patrocinatore e aveva pertanto interessi in potenziale collisione con quelli del pupillo. Comunque sia, la particolare idoneità del curatore dovuta alla sua formazione professionale non implica ancora, di per sé, il diritto a una remunerazione secondo tariffe di categoria (sopra, consid. 10). Al contrario: le mansioni che rientrano nei normali compiti di un curatore – in concreto la gestione ordinaria di una curatela di rappresentanza e amministrativa – vanno retribuite con un'indennità “adeguata” (cfr. anche RDT 1998 pag. 109 consid. 2a).

#### **E. 12**

In concreto occorre valutare, ciò posto, se e in che misura il curatore abbia svolto mansioni che si riferiscono specificamente alla sua professione di avvocato, onde il diritto a un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo d'attività (sopra, consid. 10), ciò che AO 1 contesta (osservazioni, pag. 11 in fondo). Ora, l'appellante fa valere che il pupillo era una persona incline a promuovere azioni giudiziarie e procedimenti

penali, ma non risulta – né egli pretende – che tali procedure l'abbiano coinvolto nella sua funzione di curatore. Quanto ai precedenti mandati in cui ha funto da patrocinatore, già si è visto che egli ha emesso le relative parcelle (sopra, consid. 7a). Il legale sottolinea inoltre che all'inizio della curatela ha dovuto affrontare “un ginepraio di esecuzioni”, giunte a vari stadi della procedura. Che ciò abbia gravato sulla sua mole di lavoro come curatore è indubbio, ma le sue prestazioni si sono limitate per finire a chiedere all'Ufficio esecuzione e fallimenti un estratto delle esecuzioni pendenti contro il pupillo e a eseguire i relativi pagamenti (estratto allegato all'appello e giustificativi all'avviso di addebito del 25 maggio 2001, nel fascicolo “conto clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001”), mansioni per le quali non erano necessarie particolari conoscenze giuridiche. Adduce l'appellante che per tutta la durata della curatela egli “si è trovato confrontato con una lunga serie di questioni legali attinenti ai limiti del proprio mandato, soprattutto in relazione alle richieste finanziarie del curatelato”, e che dal febbraio del 2002 egli ha dovuto corrispondere anche con il patrocinatore di lui. Se non che, stabilire e intrattenere relazioni con il curatelato fa parte dei compiti del curatore, la cui idoneità si giudica anche in base alla sua disponibilità e capacità – sotto il profilo fisico, psichico e di tempo – ad assumere gli oneri della curatela (Dischler, op. cit., pag. 60 n. 144 segg.). Nella fattispecie tali contatti si sono svolti, anche per della formazione professionale di AO 1, essenzialmente per scritto, ciò che non ha comportato necessariamente un aggravio dei compiti del curatore rispetto ai casi in cui questi deve incontrarsi personalmente con il pupillo. D'altro canto la curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato (art. 417 cpv. 1 CC) e comporta, di per sé, il rischio che comportamenti del pupillo intralcino le misure adottate dal curatore (Biberbost, op. cit., n. 22 segg. ad art. 417 CC). La gestione di tali conflitti rientra anch'essa nei compiti del curatore, quale che sia la sua formazione. Per il resto, nella misura in cui ha corrisposto con l'\_\_\_\_\_ in merito all'accesso del curatelato ai propri fondi, all'ammontare della retta della casa per anziani e al recapito delle fatture, l'appellante si è limitato a questioni strettamente legate alla sua funzione di curatore. Né lo scambio epistolare con il curatelato e il suo patrocinatore da lui prodotto in questa sede con le osservazioni del 14 aprile 2004 (doc. 1 a 8) attesta lo svolgimento di mansioni proprie all'attività di avvocato. In definitiva non risulta che il curatore abbia fornito prestazioni che debbano essere remunerate sulla base di una tariffa professionale conformemente all'art. 18 del noto regolamento.

### **E. 13**

. In subordine il curatore ricorda che quella istituita in favore di AO 1 era una curatela combinata, la quale comportava anche l'amministrazione di redditi e sostanza, ciò che giustifica una remunerazione sulla base dei relativi parametri (art. 17 cpv. 2 lett. a e b del regolamento), oltre al rimborso delle spese sostenute e dell'IVA. Il rilievo è pertinente, non sussistendo ragioni per disconoscere al curatore un compenso basato sul reddito e sulla sostanza amministrati. a) Per il 2001 l'appellante chiede una mercede di fr. 527.–, corrispondenti all'1% del reddito lordo del curatelato, e fr. 1636.85, pari al 2 ‰ della sostanza attiva netta, ovvero fr. 2163.85 complessivi. Per il 2002 egli espone fr. 632.–, corrispondenti all'1% del reddito lordo del curatelato, e fr. 1363.20 pari al 2 ‰ della sostanza attiva netta, per fr. 1995.20 complessivi (appello, pag. 4). La sostanza attiva netta essendo stata rettificata in fr. 862 292.70 per il 2001 e in fr. 723 804.20 per il 2002 (consid. 7c e 7d), la retribuzione ammonterebbe a fr. 1724.60, rispettivamente a fr. 1447.60. Non è il caso tuttavia di eccedere le richieste del curatore (tanto meno a detrimento del curatelato), sicché la mercede va riconosciuta in complessivi fr. 4159.05. Né tale remunerazione appare eccessiva, tenuto conto del lavoro svolto (art. 17 cpv. 3 del regolamento). b) Oltre alla

mercede i curatori hanno diritto al rimborso delle spese sopportate (art.

#### **E. 16**

cpv. 1 del regolamento). Nella fattispecie l'appellante ha esposto spese per fr. 1281.60 complessivi nel conteggio del 4 dicembre 2002 e per fr. 109.– in quello del 4 febbraio 2003, somme rimaste incontestate. Si tratta di esborsi che, del resto, appaiono consoni alle prestazioni descritte. Egli ha diritto pertanto alla rifusione di complessivi fr. 1390.60. c) L'appellante postula altresì il versamento di fr. 421.75 per l'imposta sul valore aggiunto. AO 1 eccepisce che le mercedi dei curatori non sono soggette all'IVA (osservazioni del 9 aprile 2004, pag. 17 seg.). Non spetta a questa Camera dirimere controversie del genere. L'art. 63 cpv. 1 lett. a LIVA prevede che, d'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni concernenti la riscossione dell'imposta, in particolare se "l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento è contestata". Le liti sul credito d'imposta vanno sottoposte perciò all'autorità federale secondo la procedura degli art. 63 a 66 LIVA (v. anche Rivier/Rochat, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Friburgo 2000, pag. 169). 14. Per quanto attiene alle altre contestazioni mosse da AO 1 nelle proprie osservazioni, la richiesta di mettere la mercede del curatore a carico dello Stato sulla base delle disposizioni concernenti la responsabilità degli organi di tutela (memoriale, pag. 2) è già stata vagliata nell'ambito del suo appello (consid. 8). Visto poi che la remunerazione del curatore è già stata commisurata ai redditi e alla sostanza amministrati, non occorre esaminare se e in che misura il curatore potesse esporre il dispendio orario di suoi collaboratori (memoriale, pag.

#### **E. 17**

seg.). Infine, nella misura in cui AO 1 si duole dell'istituzione della curatela e dei suoi effetti, addebitando al curatore mancanze nella gestione dell'incarico, la contestazione è fine a sé stessa, non pretendendo egli con ciò che le prestazioni del curatore non debbano essere remunerate. In definitiva, il compenso del curatore va fissato nella fattispecie in complessivi fr. 5549.65 oltre all'IVA e l'appello di AP 1 accolto in tale misura. III. Sulle spese e le ripetibili 15. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AO 1 vede accogliere il suo appello, nel senso che l'inventario iniziale e i rendiconti 2001 e 2002 possono essere approvati solo previa rettifica. Egli soccombe tuttavia nella misura in cui chiede la restituzione del deposito di fr. 17 000.– e l'addebito allo Stato di spese e tasse di giustizia, oltre che della mercede del curatore. Equitativamente si giustifica perciò che sopporti la metà degli oneri processuali inerenti al proprio appello, mentre l'altra metà va posta a carico del curatore, che ha proposto il rigetto dell'impugnazione. AP 1 vede a sua volta aumentare la mercede riconosciutagli, ma non nella misura postulata. Vittorioso sostanzialmente per un quinto, egli deve sopportare quattro quinti delle spese e della tassa di giustizia relativi al suo appello, mentre l'altro quinto va a carico di AO 1, che ha instato per la reiezione del ricorso. AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 un' indennità commisurata al dispendio di tempo e alle spese sopportate (Rep. 1990 pag. 521). La Commissione tutoria regionale, che non ha formulato osservazioni, non può invece essere considerata vincente né sconfitta (Rep. 1987 pag. 135). Non ottiene quindi ripetibili né deve corrisponderne. 16. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle prospettate modifiche dell'inventario e dei rendiconti superano di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per quanto attiene all'onorario del curatore ancora controverso in appello (fr. 13 341.40), il suo ammontare è invece

manifestamente inferiore. Sapere se esso possa cumularsi a quello delle altre questioni trattate nella presente sentenza giusta l'art. 52 LTF è una questione che va giudicata, se mai, dal Tribunale federale. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti, nel senso che: 1.1 In riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.02 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, l'inventario iniziale della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1, che presenta attivi per complessivi fr. 1 057 725.05 e passivi per complessivi fr. 187 259.95, onde una sostanza netta di fr. 870 465.10, è approvato con la menzione che l'importo di fr. 100 242.75 inserito fra i passivi sotto la dicitura "Studio legale e notarile \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – inc. 12341D" è contestato; 1.2 In riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2001 della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2001 di fr. 862 292.70; 1.3 In riforma del dispositivo n. 2 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2002 della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2002 di fr. 723 804.15. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico del-l'appellante medesimo e per l'altra metà a carico di AP 1, compensate le ripetibili. III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti, nel senso che: 1.4 In riforma del dispositivo n. 4 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, al curatore AP 1 sono riconosciuti fr. 5549.65 complessivi, più IVA, a titolo di mercede e spese per le prestazioni svolte quale curatore di AO 1, somma che sarà prelevata dopo il passaggio in giudicato della presente decisione dal deposito di fr. 17 000.– prestato da AO 1 presso la Commissione tutoria regionale. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 500.– a titolo di indennità. V. Intimazione: – , ; – , ; – , . Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.